

Patrimonio dello stato e degli enti pubblici - indisponibile per destinazione - Cass. n. 17308/2020

Patrimonio dello stato e degli enti pubblici - indisponibile - per destinazione - Aree comprese nei piani approvati a norma della l. n. 167 del 1962 - Qualifica di patrimonio indisponibile del Comune ex art. 35 della l. n. 865 del 1971 - Conseguenze - Applicabilità degli artt. 826 e 828 c.c. - Conseguenze in tema di declassificazione - Edilizia popolare ed economica - In genere - Demanio - inizio, modificazioni e cessazione della demanialità - cessazione (sclassificazione) - In genere.

PATRIMONIO

INDISPONIBILE PER DESTINAZIONE

Le aree comprese nei piani approvati a norma della l. n. 167 del 1962 hanno, in virtù di quanto previsto dall'art. 35 della l. n. 865 del 1971, la qualifica di patrimonio indisponibile del Comune, in vista dell'attuazione di un progetto volto a soddisfare di edilizia economica e popolare esigenze e sono, pertanto, sottoposte al regime degli artt. 826 e 828 c.c.. Ne consegue che, non potendo tali beni essere sottratti alla loro destinazione "se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano", ex art. 828, comma 2, c.c., la relativa declassificazione non può trarsi da una condotta concludente dell'ente proprietario ma, derivando la destinazione all'uso pubblico di siffatte aree da una determinazione legislativa, deve avvenire in virtù di atto di pari rango. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, relativamente ad alcuni terreni entrati a far parte del patrimonio indisponibile del Comune, ex art. 35 cit., siccome espropriati ed inclusi in un piano di zona finalizzato alla realizzazione di un progetto residenziale economico o popolare, ne aveva escluso la declassificazione per il solo fatto di non essere stati, poi, utilizzati in concreto dall'ente locale e, conseguentemente, l'usucapibilità).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 17308 del 19/08/2020 (Rv. 658894 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_0826](#)

corte

cassazione

17308

2020